



UNIGAS DISTRIBUZIONE s.r.l.

**CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI VETTORIAMENTO DI
GAS NATURALE SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE
LOCALE E PER I RELATIVI SERVIZI TECNICI**

CONTRATTO PER IL VETTORIAMENTO DI GAS NATURALE SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE LOCALE E PER I RELATIVI SERVIZI TECNICI

Tra

UNIGAS DISTRIBUZIONE s.r.l., con sede legale in ORIO AL SERIO (BG), via C. Colombo 1/A, Codice Fiscale e Partita IVA n° 03083850168 (di seguito, il "Distributore") in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante

e

.....con sede legale in....., codice fiscale e partita IVA n°.....(di seguito "Utente") in persona del suo legale rappresentante,....., munito dei debiti poteri.

Premesso che:

- I. l'art. 24 del D. Lgs. n.164/2000 prevede che le imprese di gas naturale, e tra esse il Distributore, hanno l'obbligo di permettere l'accesso al sistema a coloro che ne facciano richiesta nel rispetto delle condizioni tecniche di accesso e di interconnessione stabilite dal decreto medesimo;
- II. l'Utente, è interessato a rifornire di gas Clienti idonei presso i Punti di Riconsegna (PdR) allacciati alle reti di distribuzione gestite da UNIGAS s.r.l. ed indicati nel modulo allegato al presente contratto (allegato 1);
- III. il Distributore è il gestore delle reti di distribuzione locale nell'ambito delle quali si trovano detti PdR;
- IV. ai fini dell'esecuzione del contratto di fornitura stipulato con il Cliente Finale, l'Utente ha richiesto l'accesso alla rete gestita dal Distributore per i relativi PdR, riepilogati nel modulo allegato al presente contratto (allegato 1), nel rispetto di quanto stabilito dalla delibera n° 138/04 art. 13 e 14 e dalla procedura del Distributore consegnando tutta la documentazione necessaria;
- V. presso i Punti di Consegna, l'Utente acquisisce la disponibilità del gas naturale dallo stesso acquistato da primario fornitore nazionale necessario a fornire i PdR indicati nel modulo allegato al presente contratto (allegato 1);
- VI. il Distributore ha verificato che la richiesta d'accesso è compatibile con la capacità della rete dal medesimo gestita e non impedisce lo svolgimento degli obblighi di servizio pubblico cui il medesimo è assoggettato;
- VII. i misuratori gas, installati dal Distributore presso i PdR sono conformi alle specifiche tecniche di cui alla normativa vigente e sono idonei alla fornitura per i quantitativi richiesti;
- VIII. l'adozione del Codice di Rete da parte del Distributore, ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. n. 164/2000, comporterà la stipula di un nuovo contratto di vettoriamento, qualora il presente contratto non risulti più compatibile con il Codice stesso;

tutto ciò premesso, il Distributore e l'Utente (in seguito, congiuntamente, le "Parti"), convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini del presente contratto si intendono recepite, in quanto applicabili e non derogate, le definizioni contenute nell'articolo 2 del D.lgs. n. 164/2000 e dalla delibera AEEG n°138/04.

In particolare si precisano le seguenti definizioni:

- *Giorno*: periodo di 24 ore decorrenti dalle ore 06.00 antimeridiane;
- *Standard metro cubo (Smc)*: quantità di gas naturale che occupa un volume di un metro cubo alla temperatura di 15° C ed alla pressione di 1,01325 bar;
- *AEEG*: Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.
- *Punto di consegna*: è il punto coincidente con il punto di riconsegna della rete di trasporto, dove l'Utente rende disponibile al Distributore il gas naturale da immettere nella rete di distribuzione locale: è univocamente identificato con la cabina di regolazione e misura RE.MI del Distributore.
- *Punto di riconsegna (PdR)*: è il punto di confine tra l'impianto di proprietà del Distributore o gestito da esso e l'impianto di proprietà del Cliente Finale o gestito da esso. Nei pressi dei PdR, oggetto del presente contratto e riportati nell'Allegato 1, sono installati i gruppi di misura, dotati di relativo misuratore, che comprendono un eventuale correttore dei volumi misurati.

Articolo 3 - Oggetto del contratto

Oggetto del presente contratto è il servizio di vettoriamento del gas naturale, nell'interesse dell'Utente, dai Punti di Consegna ai PdR indicati nell'Allegato 1 mediante le reti di gasdotti gestite dal Distributore, nello stato di fatto in cui si trovano all'atto della stipula del presente contratto.

Le eventuali variazioni intervenute (nuovi accessi, recessi, altre variazioni), dopo tale data, saranno comunicate dall'Utente al Distributore che provvederà ad aggiornare l'Allegato 1.

Articolo 4 – Servizio di vettoriamento

Per servizio di vettoriamento del gas s'intende l'attività di distribuzione, remunerata dalla relativa tariffa, necessaria al trasporto di gas naturale in modo continuo e sicuro dai Punti di Consegna ai PdR situati nell'ambito del sistema delle reti gestite dal Distributore.

Il servizio di vettoriamento del gas è a disposizione dell'Utente in qualsiasi ora della giornata. Il Distributore, negli impianti di distribuzione locale da lui gestiti, s'impegna a rispettare nell'erogazione del servizio gli standard di continuità previsti dalla normativa vigente.

Il Distributore potrà, tuttavia, interrompere o imporre limitazioni nella riconsegna del gas non solo per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, mancato ottenimento di atti di terzi, diminuzioni nella disponibilità globale di gas dovute a interruzioni o limitazioni delle forniture di qualsiasi provenienza, scioperi, ecc.) ma anche per ragioni di carattere tecnico e cioè per lavori e/o manutenzioni da eseguire sui propri impianti a monte dei PdR alimentati con gas dell'Utente.

Tali interruzioni saranno limitate al tempo strettamente indispensabile e, ove possibile, in precedenza concordate con l'Utente.

Le sospensioni parziali o totali della somministrazione non comporteranno per il Distributore obbligo alcuno di indennizzo, abbuono o risarcimento di danni di qualsiasi specie e non potranno costituire per l'Utente motivo di anticipata risoluzione del presente contratto.

Parimenti eventuali periodi di arresto negli impianti di utilizzazione del Cliente Finale, non potranno costituire per il Distributore motivo di anticipata risoluzione del presente contratto.

Il gas naturale vettoriato, di cui al presente Contratto, si riferisce esclusivamente ai consumi per usi propri di ciascun Cliente Finale, e non può essere, in alcun modo, oggetto di rivendita. L'inosservanza di quanto sopra comporterà automaticamente l'annullamento del presente Contratto, ferma restando la facoltà da parte del Distributore di richiedere, nelle sedi competenti, eventuali risarcimenti di danni subiti.

Articolo 5 – Sistemi temporanei di alimentazione

Nei casi di sospensione dell'erogazione del servizio, disciplinato dall'art. 17 comma 1, della Delibera n. 138/04 dell'AEEG, ovvero per:

- Interventi di manutenzione;
- Interventi di dismissione, estensione o potenziamento dell'impianto di distribuzione;
- Interventi derivanti da interferenze con opere di terzi;

il Distributore provvede ad organizzare il servizio sostitutivo necessario a garantire l'alimentazione dei PdR interessati, sostenendone, ove previsto, i relativi costi.

I costi relativi alla materia prima sono ripartiti tra gli Utenti interessati dal servizio sostitutivo.

In tutti i casi in cui il servizio sostitutivo sia effettuato mediante carro bombolaio, il Distributore è responsabile dell'odorizzazione del gas.

Eventuali altri casi di sospensione della somministrazione del gas naturale causate da emergenze o da interventi di manutenzione sulla rete nazionale e sulla rete regionale di trasporto effettuati dal Trasportatore, sono regolamentate dal "Codice di Rete di Trasporto" approvato dall'AEEG e pubblicato dallo stesso Trasportatore.

L'Utente, preventivamente informato dall'utente della rete di trasporto, ha comunque l'obbligo di informare a sua volta tempestivamente il Distributore, fornendo le date e gli orari previsti dalla sospensione, nel caso di mancata consegna del gas da parte del Trasportatore.

L'impiego di carri bombolai sarà oggetto di particolari accordi tra le Parti anche relativamente alla ripartizione dei conseguenti oneri e alla quantità di gas da immettere/immessa in rete.

Salvo situazioni particolari, nel caso in cui il Distributore si faccia carico della fornitura tramite carro bombolaio, i costi relativi all'alimentazione temporanea dell'impianto di distribuzione, comprensivi della materia prima utilizzata, degli oneri di trasporto e di compressione del gas, e degli oneri accessori sostenuti dal Distributore, saranno imputati ai soggetti che accedono alla rete di distribuzione interessata dall'intervento di alimentazione temporanea, in misura proporzionale ai quantitativi di gas prelevati dalla rete da ciascuno nel periodo in cui è stato utilizzato il sistema temporaneo di alimentazione.

Articolo 6 – Punti di Riconsegna ed eventuali variazioni

A partire dal giorno previsto per l'inizio del servizio, il gas naturale sarà trasportato sino ai PdR indicati nell'Allegato 1.

Le attivazioni di PdR non ancora alimentati, gli incrementi delle portate per i PdR già in essere, e le riattivazioni di PdR esistenti, dovranno essere richiesti dall'Utente al Distributore nel rispetto di quanto previsto dalla delibera AEEG n° 138/04 art. 13, e da eventuali ulteriori disposizioni.

In particolare l'Utente s'impegna a far pervenire la richiesta di accesso almeno sette giorni lavorativi prima della data di decorrenza contenuta nella medesima richiesta.

Il Distributore s'impegna a verificare la richiesta ricevuta entro i due giorni successivi al ricevimento e qualora l'esito della verifica sia negativo, comunica entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, il motivo del rifiuto sia al richiedente sia alle Autorità competenti.

Il servizio di vettoriamento non sarà attivato per i PdR per i quali non è disponibile, nei tempi previsti, tutta la documentazione prevista dal presente contratto.

Le attivazioni di PdR già alimentati con gas di altro Fornitore (switch), dovranno essere richieste dal nuovo Utente al Distributore nel rispetto di quanto previsto dalla delibera AEEG n° 138/04 art. 14, e da eventuali ulteriori disposizioni.

In particolare l'Utente s'impegna a far pervenire la richiesta d'accesso almeno entro il secondo giorno lavorativo del mese precedente a quello d'inizio vettoriamento. Il Distributore s'impegna a verificare la richiesta ricevuta entro i due giorni successivi al ricevimento.

Il servizio di vettoriamento non sarà attivato per i PdR per i quali non è disponibile, nei tempi previsti, tutta la documentazione prevista dal presente contratto.

La lettura per l'avvio del servizio di vettoriamento verso i PdR già alimentati con gas di altro fornitore, saranno eseguite nel periodo compreso tra il terzo giorno lavorativo precedente ed il primo giorno lavorativo successivo al giorno di decorrenza della sostituzione nella fornitura. Nel caso in cui il Venditore affidi al distributore la lettura di switch gli oneri saranno a carico del venditore subentrante (vedi "Elenco Prezzi per interventi ai PdR" Allegato 2). Il Distributore comunica, preventivamente, ai soggetti interessati la data in cui verrà eseguita la lettura.

Il Distributore riconduce il dato di lettura, se necessario, al dato corrispondente alla data dalla quale decorre l'erogazione del servizio e lo comunica ai soggetti interessati.

Il Distributore comunica la lettura di Switch sia all'Utente subentrante che all'Utente uscente. Comunica altresì all'Utente subentrante il dato progressivo di prelievo dell'anno termico in corso.

Qualora l'Utente intenda, tramite e nell'interesse dei Clienti Finali:

- eseguire opere o lavori che modifichino le condizioni originarie degli ambienti interessati dall'impianto di derivazione dell'utenza;
- eseguire opere o lavori che comunque interferiscano con l'impianto di derivazione d'utenza (ad esempio la modifica dell'alloggiamento, la modifica di parti edili interessanti l'ubicazione del contatore, ecc.);
- installare e/o modificare impianti e/o apparecchi negli ambienti interessati dall'impianto di derivazione d'utenza;

comunica preventivamente tale esigenza al Distributore il quale verifica che non vengano pregiudicate le condizioni di sicurezza dell'impianto di derivazione d'utenza e di regolarità nell'erogazione del servizio e che non venga impedito o reso difficoltoso l'accesso al contatore.

Articolo 7 –Cessazione del servizio ai PdR

L'eventuale cessazione del servizio di vettoriamento presso un PdR con chiusura o rimozione del misuratore dovrà essere segnalata per iscritto dall'Utente al Distributore e l'Utente si impegna a consentire all'esecuzione delle operazioni di rilevazione finale dei consumi e chiusura o rimozione del misuratore agli incaricati del Distributore. In mancanza della prescritta segnalazione e del consenso all'esecuzione delle operazioni, l'Utente sarà responsabile dei prelievi di gas e di quant'altro dovuto; ciò anche nel caso in cui, pur provvedendo a segnalare la cessazione del servizio stesso, non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del misuratore.

Articolo 8 –Determinazione dei prelievi giornalieri e calcolo delle penali

Le Parti convengono, così come previsto dall'art.30, comma 1 e 2, della delibera n. 138/04, di adottare fino all'emanazione da parte dell'Autorità competente di una disciplina che regolamenti la materia, una metodologia per la determinazione dei prelievi massimi e delle relative penali per il supero di tali prelievi per PdR con prelievi annui superiori a 200.000 mc.

Il Distributore, in assenza di misurazione giornaliera del gas, procede alla determinazione del prelievo massimo mensile calcolato nel seguente modo:

$$i \times gg \text{ mese}$$

dove

i = impegno giorno

gg mese = numero dei giorni del mese.

In caso di superamento del massimo contrattuale di volume impegnato (definito con la formula sopra riportata) verrà applicata una penale pari al 100% della quota variabile della tariffa di distribuzione relativa al primo scaglione, applicata dal Distributore nel comune ove è ubicato il PdR, riferita ai maggiori volumi trasportati nel periodo.

Il superamento del volume massimo mensile darà luogo all'applicazione della penale. In caso di superamento del massimo volume mensile oltre il 15% per travolte nell'arco di dodici mesi, il Distributore si riserva di adeguare proporzionalmente il valore dell'impegno giornaliero, ovvero qualora ciò impedisca o condizioni lo svolgimento degli obblighi di pubblico servizio cui il Distributore è assoggettato l'Utente sarà obbligato ad

acconsentire, pena la sospensione del servizio, all'installazione, a proprie spese e a cura del Distributore, di valvola limitatrice della portata nei PdR ove tale superamento si è verificato.

Articolo 9 –Misurazione del quantitativo di gas riconsegnato

Ai fini della fatturazione, la quantità di gas trasportata sarà rilevata attraverso le letture dei misuratori installati presso i PdR, ovvero, ove presenti, attraverso sistemi automatici di lettura.

La rilevazione delle quantità di gas riconsegnato nei PdR in cui sono installati apparecchi di correzione volumi (temperatura e portata), avverrà attraverso la lettura dei valori indicati dal correttore stesso.

Nel caso di mancato funzionamento dei correttori di volume, le quantità vettorate saranno concordate tra il Distributore e l'Utente, prendendo a riferimento fattori di correzione di periodi analoghi di consumo.

Inoltre:

- a) Per i Clienti Finali forniti in media pressione (consegna del gas > a 40 mbar) o in bassa pressione con misuratore di classe maggiore o uguale a G40, il cui gruppo di misura non sia corredato, all'atto della stipula del presente Contratto di Vettoriamento, di correttore automatico il volume sarà quantificato dal Distributore correggendo il valore mensile mediante l'applicazione del coefficiente di conversione K dei volumi riportati all'Allegato 1 e derivante dall'applicazione della formula di cui alla Relazione Tecnica della Delibera 237/00.
- b) Per i Clienti Finali forniti in bassa pressione (consegna del gas \leq 40 mbar) e con misuratore < a G40, il volume quantificato sarà pari a quello dato dalla differenza delle letture.

La lettura dei misuratori, con la cadenza e le modalità stabilite dalle Parti, sarà effettuata dal Distributore, a spese dell'Utente. Per i PdR corrispondenti a clienti finali con prelievo > a 200.000 smc la lettura del misuratore sarà comunque effettuata con cadenza mensile in corrispondenza della fine mese.

Il Distributore applicherà un corrispettivo per l'esecuzione delle letture come stabilito da "L'elenco prezzi per interventi al PdR" (allegato 2).

L'Utente potrà in ogni caso, nel momento di richiesta di accesso alla rete, esigere espressamente di non avvalersi del servizio di lettura da parte del Distributore. In tal caso le letture reali saranno effettuate, a cura e spese del Cliente; i relativi dati dovranno essere comunicati al Distributore mediante moduli in excel dallo stesso definiti (allegato 3) e trasmessi all'indirizzo e-mail concordato entro i primi due giorni lavorativi di ogni mese.

In ogni caso il Distributore si riserva di eseguire, a sue spese, verifiche sulle misurazioni reali con relativo diritto di accesso consentito dall'Utente e, in caso di letture reiteratamente (oltre due volte consecutive) non attendibili si riserva di addebitare l'importo di € 25,00 per ciascuna lettura di verifica che dovesse evidenziare l'inattendibilità dei dati comunicati dall'Utente.

Sia nel caso di letture a carico del Distributore che a carico dell'Utente, le Parti concordano di eseguire una lettura reale alla fine di ciascun anno termico.

Qualora non venga resa disponibile dal venditore una lettura reale, il Distributore provvederà a fatturare mensilmente il vettoriamento sulla base del profilo di prelievo storico del cliente finale trasmesso in allegato al presente contratto con conguaglio a seguito di lettura reale

Articolo 10 –Funzionalità dei misuratori

L'Utente può richiedere, al Distributore, l'effettuazione di una verifica di funzionalità del misuratore installato così come previsto dalla delibera dell'AEEG n. 168/04.

Le relative spese, se applicabili, saranno a carico della parte che risulterà soccombente in relazione all'esito della verifica stessa.

Le spese per le verifiche dei misuratori sono riportate nel "L'elenco prezzi per interventi al PdR" (allegato 2) del Distributore.

Nel caso in cui, a seguito della verifica effettuata per richiesta dell'Utente o su iniziativa del Distributore, il contatore risulti difettoso, si procede alla determinazione dei volumi di gas vettoriato per il periodo di irregolare funzionamento del contatore. In caso di anomalie o avarie del contatore e/o delle apparecchiature elettroniche di misura, la valutazione dei volumi di gas viene effettuata in base ai consumi abituali del PdR riferita ad analoghi precedenti periodi, tenendo comunque conto di ogni eventuale ulteriore elemento utile ed idoneo.

In tale caso verrà prodotto apposito verbale sottoscritto dalle Parti.

Sulla base di tale informazione, il Distributore provvederà al conguaglio degli importi erroneamente fatturati limitatamente agli ultimi dodici mesi antecedenti la data di comunicazione dell'errore all'altra Parte, restando comunque inteso che non verranno corrisposti interessi su eventuali conguagli.

Ove si renda necessaria, a seguito e per effetto di provvedimenti di Autorità competenti, la rilevazione dei volumi giornalieri di gas riconsegnato, la misurazione del gas verrà effettuata con apparecchiature che consentano la determinazione ed il controllo dei volumi giornalieri. Gli oneri saranno posti a carico del soggetto indicato da tali provvedimenti.

L'Utente sarà responsabile di eventuali manomissioni degli impianti del Distributore. Ogni tentativo per alterare la misura del gas o per sottrarre gas non misurato darà la facoltà al Distributore, ai sensi dell'art. 1456 c.c., di risolvere il presente Contratto salvo ogni diritto a risarcimento del danno.

Il Distributore si riserva comunque il diritto di agire nelle sedi competenti a tutela delle proprie ragioni.

Articolo 11 –Composizione del gas vettoriato e suo potere calorifico superiore

Il potere calorifico superiore di riferimento, per la determinazione delle tariffe di cui all'art. 15, sarà quello rilevato e comunicato e comunicato dal gestore delle reti di trasporto a cui sono collegati i Punti di Consegna.

Il Distributore, presso la propria sede, terrà a disposizione dell'Utente i documenti redatti e trasmessigli dal gestore della rete nazionale di gasdotti, concernenti la determinazione del Potere Calorifico Superiore del gas naturale trasportato.

Articolo 12 –Fiscalità

Gli oneri fiscali di legge sul gas naturale trasportato dal Distributore ai PdR di cui all'Allegato 1 (ed eventuali successive modificazioni), saranno a carico esclusivo dell'Utente, che dichiara di aver ottemperato a quanto disposto dalla L. 23.12.2000 n.388 e successive circolari applicative.

Articolo 13 –Servizi tecnici

Per servizi tecnici s'intende l'insieme d'attività e prestazioni, non remunerate dalla tariffa di distribuzione, richieste dall'Utente ed erogate dal Distributore.

I servizi tecnici si suddividono in:

- a) servizi ai PdR;
- b) servizi di gestione morosità;
- c) servizi di preventivazione;
- d) servizi di esecuzione lavori su impianto.

Per le attività e per le prestazioni richieste per i punti a) e b), saranno applicati i prezzi, in vigore al momento della richiesta dell'Utente, riportati nell'"Elenco prezzi per interventi ai PdR", pubblicato sul sito web del Distributore.

Per le attività e le prestazioni richieste per i punti c) e d), il corrispettivo sarà determinato sulla base di un'offerta economica (preventivo lavori), formalizzata dal Distributore all'Utente.

L'esito degli interventi effettuati dal Distributore per adempiere alle richieste dell'Utente, anche nel caso in cui detto esito risulti negativo, verrà tempestivamente comunicato all'Utente mediante i sistemi e la modulistica definiti dal Distributore.

I tempi di riferimento per l'erogazione dei servizi richiesti, e i relativi indennizzi automatici per mancato rispetto di tali tempi, laddove le prestazioni ricadono nel campo di applicazione della deliberazione dell'Autorità n° 168/04, sono quelli conformi ai livelli specifici e generali di qualità commerciale del servizio adottati dal Distributore e pubblicati dallo stesso sul proprio sito web. Nei casi in cui il servizio tecnico richiesto riguarda l'esecuzione di lavori che non ricadono nel campo di applicazione della deliberazione dell'Autorità n° 168/04, l'esecuzione del lavoro avviene secondo le modalità e i termini indicati nel preventivo sottoposto all'accettazione dell'Utente.

Articolo 14 –Tariffe di distribuzione

Al presente contratto si applicano le tariffe per le attività di distribuzione del gas determinate dall'AEEG con del. n. 170/00 e successive modifiche e integrazioni. Tutti gli aggiornamenti delle tariffe sono comunicati dal

Distributore all'Utente entro 15 giorni dalla data di efficacia, e verranno comunque applicati con effetto dalla loro decorrenza. Le tariffe di vettoriamento sono pubblicate anche sul sito Internet del Distributore.

Articolo 15 –Fatturazione e pagamento

Sulla base delle letture mensili di cui al precedente art. 9, il Distributore emetterà e trasmetterà all'Utente una fattura, relativa al costo del servizio di vettoriamento, calcolata sulla base della tariffa di cui all'art. 14 riguardo ai volumi accertati di gas naturale trasportato a ciascun PdR per conto dell'Utente in esecuzione del presente contratto. In assenza di letture reali il Distributore si avvale della facoltà di fatturare il vettoriamento secondo profili di prelievo da lui calcolati.

La fattura sarà emessa entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento.

L'Utente effettuerà il pagamento della fattura entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della stessa.

La fattura sarà recapitata a cura del Distributore al seguente indirizzo:

.....
Eventuali reclami o contestazioni non daranno in nessun caso diritto a differire o sospendere i pagamenti.

In caso di ritardato pagamento della fattura il Distributore applicherà sulla stessa una indennità di mora sugli importi fatturati e non pagati entro i termini sopra riportati, interessi per ogni giorno di ritardo pari al tasso EURIBOR a 12 (dodici) mesi corrispondente a ciascun giorno di ritardo, maggiorato di 2 (due) punti percentuali (vedi art.24 punto 6 delibera AEEG n°138/04).

Nell'eventualità di cessata pubblicazione o di modifica dei criteri di calcolo del "EURIBOR" sarà individuato e convenuto fra Distributore e Utente un tasso alternativo.

In caso di omesso o ritardato pagamento delle fatture o altre note a debito, e ferma restando l'applicazione degli interessi di mora di cui sopra e l'applicabilità del successivo art. 16, il Distributore, previa diffida che assegni un termine ad adempiere di 10 (dieci) giorni, avrà diritto di interrompere il servizio di vettoriamento di cui al presente contratto, rimanendo esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni che ne potessero derivare; l'interruzione del servizio di vettoriamento sarà effettuata mediante la contestuale interruzione dell'erogazione del gas a tutte le utenze a cui si riferiscono le fatture non pagate.

Al riguardo, l'Utente s'impegna a notificare ai suoi singoli clienti finali il diritto del Distributore ad interrompere la distribuzione del gas nel caso di insolvenza del Utente stesso ed a dare prova al Distributore della predetta notifica.

In caso di sospensione della fornitura l'Utente non sarà esonerato dal pagamento della eventuale quota fissa o del termine fisso della tariffa per tutta la durata di sospensione del servizio di vettoriamento.

Articolo 16 -Fideiussione

L'Utente, a garanzia del pagamento degli importi di cui al precedente art. 15, dovrà procurare l'emissione, da parte di primario Istituto di Credito, di fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta. Detta fideiussione dovrà in ogni modo essere ripristinata immediatamente, a garantire l'originaria copertura, in caso di escussione parziale durante il periodo di validità.

L'ammontare della fideiussione è pari ad un quarto del valore complessivo del presente contratto calcolata con riferimento ai consumi annuali sulla base dei PdR di cui all'Allegato A, ed è fissata in € e dovrà essere rilasciata contestualmente alla data di stipula del presente Contratto.

Tale importo dovrà essere adeguato a seguito delle variazioni avvenute sull'Allegato 1.

L'efficacia del presente Contratto di vettoriamento resta subordinata all'effettivo rilascio della fideiussione che dovrà essere presentata dall'Utente al Distributore entro 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione del contratto.

In caso di mancato rilascio della fideiussione entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, ovvero di mancato ripristino della stessa entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di escussione parziale, ovvero di mancato adeguamento a seguito di variazione dell'Allegato A entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data in cui è intervenuta la variazione, il Distributore potrà recedere dal Contratto di vettoriamento.

Articolo 17 -Durata

Fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 18 e 19, il presente contratto avrà una durata pari ad un anno decorrente dalla sua sottoscrizione e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi, con raccomandata R.R., entro 30 giorni dalla sua scadenza.

Articolo 18 –Integrazione legale

Oltre a quanto previsto all'art. 3, s'intendono automaticamente inserite nel presente contratto, senza necessità di espressa modifica, eventuali condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti dell'AEEG. Parimenti, s'intendono implicitamente abrogate le clausole del presente contratto che risultino incompatibili con le suddette condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi del punto precedente.

Nel caso l'inserzione nel contratto di clausole e condizioni stabilite dalla legge e dall'AEEG non sia obbligatoria, le Parti si impegnano a rinegoziare i termini del presente contratto in conformità con le previsioni suddette.

Articolo 19 –Recesso unilaterale dal contratto

L'Utente avrà la facoltà di recedere dal contratto. Il recesso sarà efficace a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte del Distributore.

In caso di recesso il Distributore addebiterà all'Utente gli importi relativi alla quota fissa della tariffa di vettoriamento prevista per i PdR per i mesi intercorrenti sino alla scadenza del presente contratto.

Articolo 20 –Risoluzione

Oltre alle ipotesi previste dal presente contratto, il contratto sarà risolto di diritto qualora:

- venga meno all'Utente l'autorizzazione allo svolgimento dell'Attività di Vendita così come previsto all'art. 17 del Decreto Legislativo 164/00;
- venga accertata, presso i PdR, l'alterazione delle apparecchiature di misura e/o la sottrazione di gas non misurato.

La risoluzione del contratto non farà venire meno il diritto del Distributore a percepire le somme a lui dovute oltre agli eventuali danni.

Il contratto sarà inoltre risolto di diritto, senza che l'Utente abbia diritto ad indennizzi o risarcimenti di sorta, qualora:

- siano revocati o non rinnovati al Distributore i permessi, autorizzazioni e/o concessioni richieste per l'esercizio della distribuzione del gas;
- nel caso in cui l'estinzione di diritti di servitù, od in generale nel caso in cui parte della rete di distribuzione dovesse venire rimossa per fatto non dovuto al Distributore, per cui il vettoriamento del gas naturale al PdR dovesse venire impedito.

Articolo 21 –Riservatezza

Le Parti si obbligano a mantenere segrete, a non usare per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l'adempimento del presente contratto e a non rivelare a terzi le informazioni di cui siano venute a conoscenza, in qualunque modo apprese, nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

Le Parti saranno responsabili per il rispetto dell'obbligo di riservatezza così assunto anche da parte dei loro dipendenti e collaboratori.

L'obbligo di riservatezza resterà in vigore anche dopo lo scioglimento, per qualsiasi ragione, del presente contratto, fino a che le informazioni di cui si tratta non saranno divenute di dominio pubblico.

L'Utente, ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dichiara di essere stato informato di quanto previsto dagli articoli 10 e 13 della suddetta legge e, a tal fine, consente al Distributore, che si obbliga in tal senso, il trattamento e la comunicazione dei dati di cui al presente Contratto laddove il trattamento e la comunicazione siano funzionali alla causa del contratto medesimo.

Articolo 22 –Legge applicabile e giurisdizione

Al presente contratto si applica la legge italiana.

Fatta salva la competenza dell'AEEG in ordine alle controversie in materia di accesso al sistema, a norma dell'art. 35 del D.lgs. n. 164/2000, ogni controversia in ordine alla validità, efficacia interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà deferita ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato dal Distributore, uno dal Utente ed il terzo nominato d'intesa tra le Parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Bergamo, ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.

Il Collegio arbitrale così costituito giudica secondo diritto ed avrà sede in Bergamo.

Articolo 23 – Modifiche

Il presente Contratto contiene tutti i patti a disciplina del negoziato tra le Parti ed annulla e sostituisce qualsiasi altro atto e/o accordo intercorso sino alla data di stipula del presente Contratto tra le Parti stesse. Ogni eventuale emendamento al presente Contratto dovrà essere pattuito con un accordo scritto, firmato da entrambe le Parti. Le parti convengono che il presente Contratto è stato sottoscritto in assenza di documenti regolatori di base quale il "codice di rete" e pertanto si impegnano a rivederlo alla luce dei contenuti dei suddetti documenti, alla loro entrata in vigore.

Articolo 24– Responsabilità dell'Utente

L'Utente si impegna a tenere indenne e a manlevare il Distributore da qualsiasi danno a cose o persone, costo o spese che fossero a quest'ultimo procurati per cause direttamente imputabili al Utente.

Articolo 25 – Registrazione del Contratto

Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 5 secondo comma del DPR 26 aprile 1986, n. 131, ed in tale eventualità le relative spese saranno a carico della parte che ha dato causa alla registrazione.

Articolo 26 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra il Distributore, da un lato, e l'Utente, dall'altro, relative al presente Contratto ed a quanto da esso dipendente dovranno essere effettuate per iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, in caso di urgenza, per telegramma o telefax agli indirizzi seguenti, ovvero a quelli altri recapiti che dovessero essere successivamente indicati egualmente per iscritto.

Per quanto riguarda l'Utente presso:

Via.....

Per quanto riguarda il Distributore presso:

Via C. Colombo 1/A – 24050 BERGAMO

Articolo 27 – Allegati

Al presente Contratto si allega:

- Allegato “1” Elenco PdR
- Allegato “2” Elenco prezzi per interventi al PdR
- Allegato “3” Elenco delle letture relative al mese di.....

Orio al Serio il.....

IL DISTRIBUTORE

L'UTENTE

.....

.....

approva specificatamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c., i seguenti articoli: 1 (Premesse); 2(Definizioni) 3 (Oggetto del Contratto); 4 (Servizio di vettoriamento); 5 (Sistemi temporanei di alimentazione); 6 (Punti di riconsegna ed eventuali variazioni); 7 (Cessazione del servizio ai PdR); 8 (Determinazione dei prelievi giornalieri e calcolo delle penali); 9 (Misurazione del quantitativo di gas riconsegnato); 10 (Funzionalità dei misuratori); 11 (Composizione del gas vettoriato e suo potere calorifico superiore); 12 (Determinazione curva prelievi su base giornaliera); 13 (Fiscalità); 14 (Tariffe di distribuzione); 15 (Fatturazione e pagamento); 16 (Fidejussione); 17 (Durata); 18 (Integrazione legale); 19 (Recesso unilaterale del contratto); 20 (Risoluzione); 21 (Riservatezza) 22 (Legge applicabile e giurisdizione); 23 (Modifiche); 24 (Responsabilità del Utente); 25 (Registrazione del Contratto); 26 (Comunicazioni), 27 (Allegati).

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DISTRIBUTORE

L'UTENTE

.....

.....